

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 3 maggio 2021

In Aosta, il giorno tre (3) del mese di maggio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **495** OGGETTO :

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL SECONDO BANDO "ACCORDI REGIONALI PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE", APPROVATO CON DGR 1637/2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA L.R. 8/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti) come recentemente modificata dalla legge regionale 9 aprile 2021, n. 6 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021);
- b) richiamato l'articolo 2 della citata l.r. 8/2016 che stabilisce, al comma 2, che la Regione promuove, potendosi a tal fine avvalere del supporto della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.), la stipulazione di accordi con imprese per l'insediamento e lo sviluppo aventi a oggetto nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita delle imprese esistenti e programmi di riconversione produttiva, che si caratterizzano per: a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese; b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese e della capacità competitiva del sistema produttivo regionale; c) i significativi livelli di ricerca, sviluppo tecnologico e capacità di innovazione; d) la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale delle risorse umane; e) la sostenibilità energetico-ambientale; f) gli effetti positivi sull'occupazione;
- c) rilevato che il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 8/2016 stabilisce che, al fine di garantire parità di condizioni e trasparenza, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, apposito bando finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, da valutare anche mediante il supporto di Finaosta S.p.A, per la definizione e la stipulazione degli Accordi;
- d) richiamata la propria deliberazione n. 1637 del 21/12/2018 recante "Approvazione del secondo bando in attuazione dell'articolo 2 della l.r. 8/2016 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese" e della convenzione con Finaosta S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni previste dalla norma medesima. Prenotazione di spesa.";
- e) dato atto che il bando di cui al punto d) è ancora aperto e rappresenta un importante strumento di finanziamento per le imprese interessate a effettuare investimenti, anche in vista della ripartenza post pandemica, considerato che lo stesso ha per finalità la promozione di *Accordi per l'insediamento e lo sviluppo*, ovvero di sostegno dei *Programmi di investimento* delle imprese che rispondano a obiettivi di interesse regionale, di elevato valore strategico, tali da accrescere la capacità competitiva delle filiere e del sistema produttivo regionale e la loro capacità innovativa, di produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, a livello quantitativo e qualitativo, nonché positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico e di sostenibilità ambientale e sociale;
- f) tenuto conto che il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 rende opportuna, laddove possibile, una revisione degli strumenti di incentivazione delle attività economiche che vada incontro alle esigenze delle imprese e che ponga le basi per il rilancio dell'economia valdostana;
- g) considerato, pertanto, opportuno intervenire sul bando di cui al punto d., in particolare ampliando la platea dei potenziali beneficiari, aumentando l'entità massima di contributo riconoscibile per gli investimenti produttivi e prevedendo la possibilità per i medesimi di richiedere un'anticipazione dei contributi, per andare incontro alle esigenze di liquidità delle imprese;
- h) valutata inoltre l'opportunità di apportare alcune correzioni formali al bando in argomento;

- i) considerato che le modifiche da apportare al Bando, come riportate all'Allegato 1 della presente deliberazione, sono state sottoposte all'esame della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato del Dipartimento legislativo e aiuti di stato, che ha rilasciato parere favorevole in data 16 aprile 2021, con nota prot. n. 1371;
- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento sviluppo economico ed energia, dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, dal Dirigente della Struttura sviluppo energetico sostenibile, dal Dirigente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e dal Dirigente della Struttura competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30/12/2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Secondo bando approvato con DGR 1637/2018 in attuazione dell'articolo 2 della l.r. 8/2016 recante: "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese" di cui allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già prenotato con deliberazione 1637/2018 e successivamente modificato con deliberazioni 797/2019 e 272/2020;
3. di stabilire che il testo aggiornato del bando è pubblicato a cura del Dipartimento sviluppo economico ed energia sulla pagina "Portale imprese" del sito istituzionale della Regione.

Modifiche al secondo bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1637 in data 21 dicembre 2018 in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese"

Parte I Definizioni

- La definizione "Imprese" è sostituita dalla seguente:

***"Imprese:** si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Si specifica che il termine "imprese", indicato all'interno del presente Bando, ricomprende le seguenti tipologie:*

- *grandi imprese (in seguito «GI»): imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;*
- *piccole e medie imprese (in seguito «PMI»): le imprese individuate come tali ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.*

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1>

- Alla definizione "**Strategia di specializzazione intelligente regionale**" dopo la parola "2014" sono inserite le seguenti "così come integrata con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 26 marzo 2018," e dopo la parola "disponibili" sono inserite le seguenti "nei settori della ricerca e dell'innovazione,"

- Dopo la definizione "Sviluppo sperimentale" è introdotta la seguente:

***"TRL:** il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia".*

Motivazione: è stata introdotta la definizione di PMI in quanto la platea dei beneficiari è ampliata anche alle piccole imprese con determinate caratteristiche individuate all'art. 3. È stato inoltre recepito l'atto di aggiornamento della Strategia di specializzazione intelligente regionale ed infine è stata introdotta la definizione di TRL che risulta fondamentale per valutare il grado di maturità di una tecnologia.

Art. 2 - Caratteristiche e requisiti per accedere agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo

- Al punto 1 dell'articolo 2 le parole "medie o grandi" sono soppresse;

- Al punto 5 dell'articolo 2 dopo la parola "Accordo" sono introdotte le seguenti " o salvo eventi eccezionali che intervengano durante lo svolgimento dello stesso (ad esempio pandemia mondiale)"

Motivazione: in coerenza con la modifica apportata alla l.r. 8/2016 con la "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021" viene eliminata la limitazione dell'accesso al bando alle medie e grandi imprese per ampliare la platea dei potenziali beneficiari anche alle piccole imprese "in transizione" che presentano i requisiti dettagliati all'articolo 3. Inoltre è prevista la

possibilità di modificare la durata del Programma di investimento previsto nell'Accordo in caso di eventi eccezionali che intervengano durante lo svolgimento del Programma stesso quali ad esempio l'avvenimento di una pandemia mondiale.

Art. 3 Soggetti proponenti

- Il punto 1 dell'articolo 3 è così sostituito:

1. Possono presentare domanda di accesso agli Accordi:

- *medie e grandi imprese industriali, ai sensi dell'Allegato I del Regolamento GBER, che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.) non ancora attive in Valle d'Aosta ma che intendono investire sul territorio regionale o già presenti in Valle d'Aosta con almeno una unità locale produttiva, che intendono realizzare investimenti coerenti con quanto previsto all'articolo 2;*
- *le imprese industriali classificate come piccole imprese ai sensi dell'Allegato I del Regolamento GBER che al momento di presentazione della domanda soddisfino i requisiti ascrivibili alle medie imprese, ai sensi del sopra citato Regolamento, anche per un solo esercizio finanziario; qualora a presentare domanda sia un'impresa di cui alla lettera b l'intensità massima di agevolazione è comunque quella prevista per le medie imprese*
- *aggregazioni di imprese, di cui alla precedente lettera a. e/o b., costituite in forma consortile prima della presentazione della domanda.*

Motivazione: la platea dei beneficiari è stata ampliata anche alle piccole imprese "in transizione". Nel dettaglio, l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Allegato I del Regolamento GBER garantisce stabilità e certezza alle imprese vicine alle soglie relative agli effettivi e/o fatturato annuo e totale di bilancio e che corrono il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili. Pertanto se l'impresa durante l'anno di riferimento supera i tetti finanziari o di effettivi previsti, questa circostanza non modifica la sua situazione. Conserverà la condizione di PMI con la quale ha iniziato l'anno. Perderà tuttavia questa condizione se supererà i tetti previsti per due esercizi consecutivi. Tale previsione ha lo scopo di tutelare le PMI che godono di intensità di agevolazione superiori alle grandi imprese. La modifica introdotta consente di ammettere tra i beneficiari del bando anche la categoria delle piccole imprese, a determinate condizioni di fatturato e numero di ULA. Tale modifica non impatta sulla compatibilità del regime di aiuto sottostante in quanto tutti gli strumenti di aiuto previsti dal bando sono applicabili, in base alla disciplina europea, anche alle piccole imprese. L'intervento consiste unicamente in un ampliamento della categoria dei beneficiari a livello regionale.

Art. 5 - Risorse e cronoprogramma

- Al punto 1 dell'articolo 5 le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti "2021-2023"

Motivazione: è necessario adeguare le annualità del bilancio.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

- Al punto 4 dell'articolo 6 sono soppresse le seguenti parole:

"Copia del bilancio civilistico (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) approvato degli ultimi due esercizi, corredati di Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio sindacale ed eventuale Relazione della Società di revisione. In caso di appartenenza a un gruppo, fornire anche il bilancio consolidato (solo per imprese con sede legale all'estero)"

Motivazione: la documentazione è reperibile presso la Camera di Commercio.

Art. 7 - Valutazione dei Programmi di investimento

- Al punto 6 le parole “non prorogabile” sono eliminate
- Al punto 11 dell’art. 7 le parole “6.3” sono sostituite dalle seguenti “6.4”:

Motivazione: è stata tolta la previsione per la quale il termine assegnato per la presentazione delle integrazioni non sia prorogabile, tenuto conto della complessità dei progetti che potranno essere presentati a valere sul bando. Infine è stato corretto un refuso nel rimando all’art. 6.

SEZIONE 1 - Progetti di ricerca e sviluppo - art. 25 GBER

- Al capitolo relativo ai costi ammissibili sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. *al punto a. relativo ai costi ammissibili dopo la parola “personale” è inserita la parola “dipendente” ;*
 - b. *al punto d. “Consulenze di ricerca”*
 - *al secondo punto elenco sono aggiunto, infine, le seguenti parole “Il costo delle consulenze affidate a imprese associate e collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo, nel rispetto del limite di spesa complessiva ammessa al di fuori del territorio regionale”;*
 - *al terzo punto elenco le parole “ che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione,” sono sostituite dalle seguenti “ in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria.”*
 - c. *al punto f. “Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca”, al secondo paragrafo sono eliminate le seguenti parole “il costo pro-quota per l’acquisizione di strumenti e attrezzature [lettera b)], il costo per i materiali per la ricerca [lettera c)], il costo per l’acquisizione di licenze d’uso di software [parte della lettera e);*

Motivazione: si è ritenuto necessario dettagliare in maniera più completa alcuni costi ammissibili.

SEZIONE 2 - Investimenti produttivi - Artt. 14 e 17 GBER

Al capitolo “**Intensità ed entità massima dell’aiuto**” la parola “1.000.000” è sostituita dalla seguente: “1.500.000”.

Motivazione: si prevede di aumentare fino a 1,5 milioni l’entità massima del contributo per gli investimenti produttivi, tenuto conto delle necessità di aumentare il contributo a favore degli investimenti produttivi nel contesto dell’emergenza epidemiologica.

Art. 10 Stipula dell’Accordo per l’insediamento e lo sviluppo

- Al punto 2 dell’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
 - *al punto b. sono aggiunte, infine, le seguenti parole “delle spese”;*
 - *al punto c. sono aggiunte, infine, le seguenti parole “compresa la possibilità di concedere anticipi”;*
- Al punto 5 dell’articolo 10 il numero “4” è sostituito dal numero “3”:

Motivazione: è introdotta, al fine di venire incontro all'esigenza di liquidità delle imprese, la possibilità di ricevere un'anticipazione del contributo. Inoltre è stato corretto un refuso riguardo al rimando al punto 3 dell'articolo 10.

Art.12- Erogazione dei contributi

- Dopo il punto 2 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

“ 2 bis) E' possibile per il soggetto beneficiario richiedere un'anticipazione fino al 40% del contributo concesso, entro 3 mesi dall'avvio del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei tempi previsti dall'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sottoscritto tra le parti.

2 ter) Elemento essenziale per l'erogazione dell'anticipo è che lo stesso sia coperto da una fideiussione bancaria o assicurativa, presentata all'ufficio regionale referente, a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte dell'Amministrazione regionale. Si precisa che la garanzia dovrà essere presentata da una banca o una assicurazione, in conformità ai modi previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritte rispettivamente all'Albo delle Banche o all'Albo delle Imprese di assicurazione o riassicurazione.”

Motivazione: è dettagliata la modalità di concessione dell'anticipazione del contributo.

Art. 13 -Risoluzione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo e revoca del contributo.

- La lettera r. del punto 1 è eliminata

Motivazione: la medesima condizione che determina la revoca del contributo è riportata nella lettera m.

In tutto il documento si è ritenuto inoltre necessario adeguare le diciture delle Strutture coinvolte nell'attuazione del bando all'attuale configurazione dell'organizzazione amministrativa.